

**CODICE DI COMPORTAMENTO  
INTERNAL DEALING**

## INDICE

<b>1. DEFINIZIONI</b> .....	<b>3</b>
<b>2. PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>3. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI</b> .....	<b>4</b>
<b>4. RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI RILEVANTI</b> .....	<b>5</b>
<b>5. OPERAZIONI OGGETTO DELL'OBBLIGO DI NOTIFICA DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI</b> .....	<b>5</b>
5.1. DEFINIZIONE DELLE "OPERAZIONI".....	5
5.2. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALLA CONSOB, ALLA SOCIETÀ E AL MERCATO.....	7
<b>6. SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTUAZIONE DEL «CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING»</b> .....	<b>8</b>
<b>7. PERIODI DI BLOCCO</b> .....	<b>8</b>
<b>8. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</b> .....	<b>9</b>
<b>9. RESPONSABILITÀ DELL'ENTE</b> .....	<b>9</b>
<b>10. REPORTISTICA</b> .....	<b>10</b>
<b>11. INOSSERVANZA DELLE REGOLE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING</b> .....	<b>10</b>
<b>Allegato 1</b> .....	<b>11</b>
<b>Allegato 2</b> .....	<b>13</b>

## 1. DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente Codice hanno il significato a essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare, sia al plurale:

**Amministratore Delegato:** l'Amministratore Delegato della Società.

**Consiglio di Amministrazione:** il Consiglio di Amministrazione della Società.

**Codice:** il presente Codice di comportamento.

**Giorni Lavorativi:** i giorni lavorativi secondo il calendario nazionale (con esclusione, dunque, di sabati, domeniche e feste nazionali).

**Operazioni:** le operazioni definite al successivo paragrafo 5.

**Presidente:** il Presidente della Società.

**Regolamento Delegato:** Regolamento delegato della Commissione Europea del 17 dicembre 2015, n. 2016/522.

**Regolamento Emittenti:** il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

**Regolamento MAR:** il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014, n. 596/2014.

**Società:** Autostrade per l'Italia S.p.A.

**Soggetti Rilevanti:** i soggetti definiti al successivo paragrafo 3.

**Strumenti Finanziari di Debito:** le obbligazioni emesse dalla Società e negoziate presso il Mercato Obbligazionario Telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e presso l'Irish Stock Exchange, e gli altri eventuali strumenti finanziari di debito che dovessero essere emessi dalla Società e negoziati - o per il quale la Società dovesse chiedere o autorizzare l'ammissione alla negoziazione - presso un mercato regolamento, un MTF o un OTF.

**TUF:** il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

**Societario:** Societario e Consulenza legale Commerciale e Staff della Direzione Legale.

**Investor Relations:** Corporate Finance and Investor Relations di Atlantia S.p.A.

Si precisa, inoltre, che per "strumento finanziario" si intende uno strumento finanziario quale definito nell'art. 4, par. 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014. Sono rilevanti, ai fini del presente Codice, gli strumenti finanziari (anche di debito) emessi dalla Società e negoziati - o per i quali la Società ha richiesto o autorizzato l'ammissione alla negoziazione - presso un mercato regolamento, un MTF o un OTF.

## 2. PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il presente Codice di comportamento Internal dealing al fine di disciplinare gli obblighi informativi nei confronti della Società e del mercato, relativi alle Operazioni, come di seguito definite, effettuate dai Soggetti Rilevanti.

Le regole contenute nel Codice hanno efficacia cogente nei confronti dei destinatari delle medesime, secondo quanto di seguito specificato.

### 3. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI

Le regole di comportamento contenute nel presente Codice si applicano ai seguenti **Soggetti Rilevanti**, in quanto componenti dell'organo di amministrazione o di controllo della Società o alti dirigenti che, pur non essendo componenti dei predetti organi, abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società<sup>1</sup>:

- a) il Presidente; l'Amministratore Delegato; i Consiglieri; i Sindaci Effettivi; il Direttore Generale (se nominato); il Condirettore Generale; i Direttori; il Responsabile IT e Sviluppo tecnologico della Società;
- b) gli ulteriori soggetti - siano essi persone fisiche o giuridiche - di volta in volta individuati dalla normativa applicabile.

Sono "Persone strettamente associate ai Soggetti Rilevanti":

- 1) un coniuge (o un *partner* equiparato al coniuge) ai sensi del diritto nazionale;
- 2) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- 3) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- 4) una persona giuridica, *trust* o società di persone:
  - le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate ai punti 1), 2) e 3),
  - direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate ai punti 1), 2) e 3),
  - costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate ai punti 1), 2) e 3),
  - i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate ai punti 1), 2) e 3)<sup>2</sup>; nonché

gli ulteriori soggetti - siano essi persone fisiche o giuridiche - di volta in volta individuati dalla normativa applicabile.

<sup>1</sup> In tal senso, si veda l'art. 3, n. 25), del Regolamento MAR.

<sup>2</sup> Art. 3, n. 26), del Regolamento MAR.

#### 4. RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI RILEVANTI

Ciascun Soggetto Rilevante individuato al paragrafo 3 deve notificare per iscritto alle Persone a esso strettamente associate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime sono tenute agli obblighi loro spettanti ai sensi dell'art. 19 del Regolamento MAR e deve conservare copia della notifica.

Ciascun Soggetto Rilevante dovrà comunicare a Societario il nominativo e i dati anagrafici di ciascuna Persona a esso strettamente associata, come individuata all'art. 3 *sub* 1), 2), 3), 4) e 5), mediante compilazione del modulo di cui in Allegato 1.

Ciascun Soggetto Rilevante mediante sottoscrizione del modulo di cui in Allegato 1 accetta le previsioni del Codice e si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale mutamento relativo alle Persone strettamente associate.

#### 5. OPERAZIONI OGGETTO DELL'OBBLIGO DI NOTIFICA DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI

##### 5.1. DEFINIZIONE DELLE "OPERAZIONI"

I Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente associate ai Soggetti Rilevanti sono tenuti a notificare alla Società, ai sensi della richiamata normativa, **tutte le Operazioni** condotte per loro conto concernenti:

- (i) gli Strumenti Finanziari di Debito emessi dalla Società;
- (ii) gli strumenti finanziari derivati collegati agli strumenti di cui al precedente punto (i); e
- (iii) altri strumenti finanziari collegati agli strumenti di cui al precedente punto (i),

una volta che l'ammontare complessivo di tali Operazioni raggiunga la soglia di Euro 20.000 (ovvero il diverso importo previsto dalla normativa di volta in volta applicabile) nell'arco di un anno civile<sup>3</sup>.

Una volta che sia stato raggiunto tale ammontare nell'arco di un anno civile, tutte le operazioni successive dovranno essere notificate alla Società.

---

<sup>3</sup> L'importo di Euro 20.000 è calcolato sommando senza compensazione le Operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto di ciascuna delle Persone strettamente associate a tali soggetti.

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento MAR e dell'art. 10 del Regolamento Delegato, le **Operazioni** concernenti gli Strumenti Finanziari di Debito e gli altri strumenti finanziari di cui sopra che devono essere notificate includono<sup>4</sup>:

- (a) le operazioni di acquisto, cessione, vendita allo scoperto, sottoscrizione o scambio;
- (b) le operazioni in strumenti derivati o a essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- (c) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni *put* e *call*;
- (d) la sottoscrizione di un'emissione di Strumenti Finanziari di Debito emessi dalla Società;
- (e) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a uno Strumento Finanziario di Debito emesso dalla Società, compresi i *credit default swap*;
- (f) le operazioni condizionate, subordinatamente al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
- (g) la conversione, automatica o non, di uno strumento finanziario in un altro;
- (h) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- (i) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona a esso strettamente associata;
- (j) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro, per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona a esso strettamente associata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- (k) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante e/o di una Persona a esso strettamente associata;
- (l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, che sono collegati a Strumenti Finanziari di Debito emessi dalla Società qualora la percentuale dei Strumenti Finanziari di Debito emessi dalla Società negli indici o panieri sia pari o superiore al 20%;
- (m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA), in cui il cliente conosca o potrebbe conoscere la composizione degli investimenti del fondo e che siano collegati a Strumenti Finanziari di Debito emessi dalla Società qualora la percentuale degli Strumenti Finanziari di Debito emessi dalla Società nei fondi di investimento sia pari o superiore al 20%;

---

<sup>4</sup> Gli artt. 19, par. 7, del Regolamento MAR e 10, par. 2, del Regolamento Delegato prevedono, *inter alia*, anche le seguenti Operazioni:

- l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;
- l'assunzione o la concessione in prestito di Strumenti Finanziari di Debito emessi dalla Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, in cui (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona a esso strettamente associata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

- (n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona a esso strettamente associata, se il gestore del FIA non agisce sulla base di un mandato completamente discrezionale, qualora la percentuale degli Strumenti Finanziari di Debito emessi dalla Società nei fondi di investimento sia pari o superiore al 20%.

Ai fini della lettera (i) che precede, non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia, o altra garanzia analoga, sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Ai fini di quanto sopra, non si tiene conto:

- delle Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000 nell'arco di un anno civile (ovvero il diverso importo di volta in volta previsto dalla normativa applicabile)<sup>5</sup>;
- delle ulteriori Operazioni eventualmente di volta in volta previste dalla normativa applicabile.

## 5.2. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALLA CONSOB, ALLA SOCIETÀ E AL MERCATO

I Soggetti Rilevanti notificano tempestivamente alla Consob le Operazioni compiute da loro stessi o dalle Persone strettamente associate, utilizzando il modello di cui all'Allegato 2 (ovvero quello di volta in volta previsto dalla normativa applicabile), **non oltre 3 Giorni Lavorativi dopo la data dell'Operazione.**

Entro il termine di **1 Giorno Lavorativo dopo la data dell'Operazione**, i Soggetti Rilevanti sono tenuti a notificare a **Societario** le Operazioni sopra indicate.

**Societario** provvederà, nel rispetto della applicabile normativa, a informare il mercato delle notifiche ricevute nel medesimo termine di 3 Giorni Lavorativi, coordinandosi con **Investor Relations** per la messa a disposizione - nei termini di legge - sul sito internet della Società delle notifiche stesse.

I Soggetti Rilevanti possono avvalersi della Società per l'effettuazione delle notifiche alla Consob relative alle Operazioni. In tale ipotesi dovranno compilare il modello di cui all'Allegato 2 (ovvero quello di volta in volta previsto dalla normativa applicabile) e trasmetterlo a **Societario** entro e non oltre 1 Giorno Lavorativo dopo la data dell'Operazione, richiedendo che la notifica alla Consob e gli ulteriori adempimenti di cui sopra vengano effettuati dalla Società. **Societario** provvederà a effettuare la notifica alla Consob e al mercato entro il termine di 3 Giorni Lavorativi successivi alla data dell'Operazione.

Ove la normativa applicabile preveda obblighi di notifica delle Operazioni a carico di persone fisiche o giuridiche ulteriori rispetto ai Soggetti Rilevanti, anche esse potranno avvalersi della Società per l'effettuazione delle notifiche alla Consob, nei termini, con le modalità e secondo quanto previsto dalla stessa normativa e dal presente Codice.

---

<sup>5</sup> L'importo di Euro 20.000 è calcolato sommando senza compensazione le Operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto di ciascuna delle Persone strettamente associate a tali soggetti.

## 6. SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTUAZIONE DEL «CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING»

**Societario** è il soggetto preposto all'attuazione del Codice e, per tale attività, risponde direttamente all'Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione.

**Societario** procede alla notifica del Codice ai destinatari degli obblighi previsti nello stesso e redige, aggiornandolo, l'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro strettamente associate.

**Societario** è altresì preposta al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato, e ove richiesto dagli interessati alla Consob, delle informazioni relative alle Operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti.

Ciascun Soggetto Rilevante è tenuto a inoltrare le informazioni relative alle Operazioni concluse, compilando il modulo di cui all'Allegato 2 e trasmettendo lo stesso a **Societario**, in uno dei seguenti modi:

- trasmissione della comunicazione via *e-mail* all'indirizzo: [affarisocietari@autostrade.it](mailto:affarisocietari@autostrade.it)
- invio a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: [autostradeperritalia@pec.autostrade.it](mailto:autostradeperritalia@pec.autostrade.it)
- trasmissione della comunicazione a mezzo *fax* al numero +39.06.4363.2098.
- consegna *brevi manu* della comunicazione direttamente presso **Societario** negli uffici della Società in Via Bergamini, 50 - Roma.

Societario dovrà fornire al Soggetto Rilevante un riscontro immediato, tramite *fax* o *e-mail*, del ricevimento della comunicazione. **Societario** potrà altresì fornire informazioni in merito all'obbligo di comunicazione di determinate fattispecie.

## 7. PERIODI DI BLOCCO

Ai Soggetti Rilevanti di cui al precedente paragrafo 3 è **fatto divieto** di compiere Operazioni, per conto proprio oppure per conto terzi,

- (a) nei **30 giorni di calendario** precedenti la comunicazione al mercato dell'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del progetto di bilancio annuale e della relazione semestrale<sup>6</sup>; e
- (b) nei **10 giorni di calendario** precedenti la comunicazione al mercato dell'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle informazioni periodiche aggiuntive secondo quanto previsto dalla normativa applicabile<sup>7</sup>.

Ai Soggetti Rilevanti è consentito effettuare negoziazioni durante un periodo di blocco, nei termini di cui all'art. 19, par. 12, del Regolamento MAR e degli artt. 7 e 9 del Regolamento Delegato, nel caso di Operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

A tale fine il Soggetto Rilevante deve dimostrare che l'Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di blocco.

<sup>6</sup> Si veda l'art. 19, par. 11, del Regolamento MAR.

<sup>7</sup> Si veda l'Articolo 82-ter del Regolamento Emittenti.



## 8. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Ai sensi dell'art. 184, comma 1, del TUF è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate<sup>8</sup> in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

L'art. 187-bis del TUF disciplina le sanzioni amministrative per l'abuso di informazioni privilegiate.

## 9. RESPONSABILITÀ DELL'ENTE\*

Ai sensi dell'art. 187-quinquies del TUF, l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

---

<sup>8</sup> Per la definizione di informazioni privilegiate, nonché per la loro gestione interna e comunicazione al mercato, si veda la "Procedura Informazione Societaria al Mercato" adottata dalla Società e disponibile nella intranet e nel sito internet all'indirizzo //www.autostrade.it/it/chi-siamo/governance/procedura-per-l-informazione-societaria-al-mercato

\* (si intende la Società)

## 10. REPORTISTICA

**Societario** predisporre e trasmettere su richiesta al Presidente, all'Amministratore Delegato e/o agli organi di controllo interno i *report* riepilogativi relativi alle operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti.

## 11. INOSSERVANZA DELLE REGOLE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING

Ferme le sanzioni previste in caso di abuso di informazioni privilegiate, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nel presente Codice comporterà le responsabilità di cui all'art. 193 TUF che - salvo che il fatto costituisca reato - prevede, tra l'altro:

- l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile a euro dieci milioni ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, del TUF, se le comunicazioni sono dovute dalla Società e;
- l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro cinquemila ad euro due milioni se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica.

Inoltre, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della Società incidendo in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrità e il corretto funzionamento del mercato, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinque milioni.

Per i soggetti dipendenti della Società, l'inosservanza potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura.

## ALLEGATO 1

### Dichiarazione di accettazione del Codice di comportamento Internal Dealing

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, con codice fiscale  
\_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_ e come tale incluso nel  
novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice di comportamento Internal Dealing (di seguito  
il "Codice") di Autostrade per l'Italia S.p.A. (la "Società"),

- preso atto di essere stato/a inserito/a nell'elenco dei Soggetti Rilevanti di cui all'art. 3 del Codice;
- attestando di avere ricevuto copia del Codice e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla vigente normativa e dal Codice e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

#### tutto ciò premesso

dichiara di aver ricevuto il Codice predisposto dalla Società e di aver preso atto delle disposizioni contenute nello stesso;

dichiara di impegnarsi con la massima diligenza all'osservanza scrupolosa delle disposizioni contenute nel suindicato Codice e a renderle note alle Persone strettamente associate, a esso riconducibili nei termini di cui al Codice stesso;

indica i seguenti recapiti personali:

n. tel. \_\_\_\_\_

n. fax \_\_\_\_\_

indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

indica i seguenti nominativi delle Persone strettamente associate a esso riconducibili (come definite all'art. 3 del Codice), alle quali si impegna a notificare per iscritto gli obblighi loro spettanti ai sensi della vigente normativa e del Codice di Comportamento e di conservare copia della notifica:

Cognome e nome/ Denominazione sociale (*)	Luogo e data di nascita/ Indirizzo della sede sociale(*)	Codice fiscale	Tipo di legame


(\*) Per le persone giuridiche.

si impegna a comunicare alla Società ogni eventuale mutamento relativo alle Persone strettamente associate;

dichiara di aver preso atto dell'informativa\*\* resa da codesta Società circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati contenuti dalla presente dichiarazione, con la firma della medesima esprimo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice della Privacy") il consenso al trattamento di tutti i dati personali contenuti nella presente che codesta società effettuerà in modo cartaceo ed elettronico per l'informativa sulle operazioni *internal dealing*.

Luogo / Data

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Firma)

**\*\*Informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (il "Codice privacy")**

I dati personali a Lei riferiti e i dati personali delle Persone a Lei strettamente associate saranno trattati, in modalità elettronica e cartacea, per le sole finalità previste dal Regolamento (UE) n. 596/2014 in conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196/2003 (il "**Codice privacy**") e non saranno diffusi in alcun modo. Si riconosce il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del suddetto Decreto Legislativo. Titolare del trattamento dei dati personali è Autostrade per l'Italia S.p.A. e Responsabile del trattamento è il Responsabile della Direzione Legale di Autostrade per l'Italia S.p.A., Avv. Amedeo Gagliardi .

## ALLEGATO 2

MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI  
EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E DALLE PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE ASSOCIATE  
(ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10/03/2016)

<b>1</b>	<b>Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata</b>	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> – <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> – <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta</b>	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> – <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> – <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i>  – <i>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato<sup>1</sup> della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>

b)	Natura dell'operazione	<p>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni elencati nel paragrafo 5.1 del Codice di comportamento Internal Dealing riportate in nota.<sup>2</sup></p> <p>Indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</p>				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Prezzo/i</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td style="height: 20px;"> </td> </tr> </tbody> </table> <p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato<sup>3</sup> della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d)	<p>Informazioni aggregate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Volume aggregato</li> <li>– Prezzo</li> </ul>	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– si riferiscono allo stesso strumento finanziario;</li> <li>– sono della stessa natura;</li> <li>– sono effettuate lo stesso giorno e</li> <li>– sono effettuate nello stesso luogo;</li> </ul> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato<sup>4</sup> della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</li> <li>– nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</li> </ul> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato<sup>5</sup> della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>				
e)	Data dell'operazione	<p>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</p> <p>Utilizzare il formato: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</p>				
f)	Luogo dell'operazione	<p>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato<sup>6</sup> della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</p> <p>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</p>				

## NOTE

<sup>1</sup> Regolamento non ancora pubblicato

- <sup>2</sup>
- (a) le operazioni di acquisto, cessione, vendita allo scoperto, sottoscrizione o scambio;
  - (b) le operazioni in strumenti derivati o a essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
  - (c) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni put e call;
  - (d) la sottoscrizione di un'emissione di Strumenti Finanziari di Debito emessi dalla Società;
  - (e) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a uno Strumento Finanziario di Debito emesso dalla Società, compresi i credit default swap;
  - (f) le operazioni condizionate, subordinatamente al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
  - (g) la conversione, automatica o non, di uno strumento finanziario in un altro;
  - (h) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
  - (i) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona a esso strettamente associata;
  - (j) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro, per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona a esso strettamente associata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
  - (k) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante e/o di una Persona a esso strettamente associata;
  - (l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, che sono collegati a Strumenti Finanziari di Debito emessi dalla Società qualora la percentuale dei Strumenti Finanziari di Debito emessi dalla Società negli indici o panieri sia pari o superiore al 20%;
  - (m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA), in cui il cliente conosca o potrebbe conoscere la composizione degli investimenti del fondo e che siano collegati a Strumenti Finanziari di Debito emessi dalla Società qualora la percentuale degli Strumenti Finanziari di Debito emessi dalla Società nei fondi di investimento sia pari o superiore al 20%;
  - (n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona a esso strettamente associata, se il gestore del FIA non agisce sulla base di un mandato completamente discrezionale, qualora la percentuale degli Strumenti Finanziari di Debito emessi dalla Società nei fondi di investimento sia pari o superiore al 20%.

Ai fini della lettera (i) che precede, non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia, o altra garanzia analoga, sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

<sup>3</sup> Cfr nota 1

<sup>4</sup> Cfr nota 1

<sup>5</sup> Cfr nota 1

<sup>6</sup> Cfr nota 1